



CAPITOLATO TECNICO

AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI VEICOLI AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 (SEMPLIFICAZIONI) COME CONVERTITO IN LEGGE SS.MM.II.

Lotto 1 CIG N. 9387987BF1- acquisto veicoli per la Polizia Municipale + city car

Lotto 2 CIG. N. 9388224F84 - acquisto veicolo multi spazio

Lotto 3 CIG. N. 93883263B4 - acquisto veicolo per il servizio manutenzione

PREMESSA

Il presente Capitolato disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura in acquisto di veicoli e dei servizi ad essi connessi ed accessori.

IMPORTO A BASE DI GARA

Lotto 1 Euro 70.000,00 (comprensivo di iva nei termini di legge) di cui euro 50.000,00 per i veicoli della Polizia Municipale euro 20.000,00 per la city car

Lotto 2 Euro 40.000,00 (comprensivo di iva nei termini di legge) veicolo multi spazio per i Servizi al Cittadino

Lotto 3 Euro 26.000,00 (comprensivo di iva nei termini di legge) veicolo PORTER per il Servizio Manutenzione

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI

Ciascun veicolo oggetto della fornitura deve:

- a) possedere le caratteristiche strutturali di cui alle schede tecniche relative a ciascun Lotto e a ciascuna tipologia riportate nelle - "**Schede Tecniche dei veicoli**";
- b) essere munito di almeno una copia della seguente documentazione tecnica:
 - libretto d'uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento del veicolo);
 - elenco ed ubicazione dei Centri di servizio. In fase di esecuzione tale elenco potrà essere sostituito da apposito numero verde da contattare per ottenere indicazioni sull'ubicazione, il numero e i contatti dei Centri di servizio;
 - catalogo delle parti di ricambio e tempario delle riparazioni della casa costruttrice del veicolo (in caso venga richiesto il Pacchetto di Assistenza). La suddetta documentazione potrà essere fornita anche su supporto informatico o attraverso l'accesso al Portale dedicato.

Tutti i veicoli dovranno essere nuovi di fabbrica e esenti da difetti e vizi che ne pregiudichino il normale utilizzo.

Le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli dovranno essere conformi alle norme vigenti.

I veicoli dovranno altresì essere conformi alle caratteristiche previste nel presente Capitolato.
I veicoli che soddisfano tutte le disposizioni/prescrizioni di cui al presente paragrafo costituiscono i “veicoli in configurazione base”.

L'eventuale utilizzo di marchi commerciali all'interno della documentazione non è in alcun modo vincolante nell'identificazione di apparati o dispositivi, ma costituisce mera rappresentazione delle caratteristiche funzionali che, in analogia, gli stessi apparati o dispositivi offerti devono rispettare.

IL FORNITORE INDEROGABILMENTE DEVE CONSEGNARE I VEICOLI ALL'AMMINISTRAZIONE ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DEL 31/12/2022.

Caratteristiche tecniche minime ed obbligatorie dei veicoli

Numero Lotto	oggetto del lotto
1	vettura 4x4 diesel – vettura media diesel - vettura city car ibrido-benzina
2	vettura multi spazio diesel
3	vettura doppia alimentazione GPL/Benzina - PORTER

Nelle - “Schede Tecniche dei veicoli”, è riportato l'elenco delle **caratteristiche tecniche minime di base obbligatorie e altre caratteristiche indicative** riferibili ad ogni distinto veicolo oggetto di offerta in termini di caratteristiche strutturali, allestimenti minimi ed obbligatori ed equipaggiamenti aggiuntivi.

Gamma Colori

Tutti i veicoli dovranno essere disponibili nei colori bianco.

Servizio di trasporto e consegna

Il Fornitore dovrà consegnare il/i veicolo/i presso il/i luogo/luoghi di consegna indicati che potrà essere, eventualmente, anche il concessionario di zona.

Il servizio di consegna dei veicoli si intende comprensivo di ogni onere relativo a trasporto, eventuale imballaggio e asportazione dello stesso.

IL FORNITORE INDEROGABILMENTE DEVE CONSEGNARE I VEICOLI ALL'AMMINISTRAZIONE ENTRO 3 MESI DALL'ORDINE E COMUNQUE NON OLTRE IL TERMINE DEL 31/12/2022.

Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento

La fornitura dei Prodotti oggetto del presente Capitolato dovrà essere provvista di garanzia per vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c. (c.d. “*garanzia legale*”).

Tale ultima garanzia dovrà coprire i veicoli per un periodo non inferiore a 24 mesi decorrenti dalla Data di accettazione della fornitura e senza nessuna limitazione del chilometraggio massimo.

Il fornitore dovrà garantire, inoltre, la batteria dei veicoli ad alimentazione ibrida per almeno 5 anni/100.000km.

Durante tale periodo:

a) per sopperire ad eventuali vizi o difetti di fabbricazione, il Fornitore assicura gratuitamente e mediante propri tecnici specializzati e/o Centri di Assistenza (propri, autorizzati o convenzionati) ovvero mediante strutture mobili, il necessario supporto tecnico finalizzato a ripristinare il corretto funzionamento dei Prodotti

forniti nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione dell'intero Prodotto

b) l'Amministrazione avrà diritto alla riparazione gratuita del Prodotto (o alla sua sostituzione nei casi di non riparabilità) ogni qualvolta si verifichi il cattivo o mancato funzionamento del Prodotto stesso

Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto proprio dell'acquirente (e non sia dipendente da un vizio o difetto di produzione).

Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o promesse deve essere denunciato dall'Amministrazione per iscritto nel più breve tempo possibile dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o promesse e, comunque, entro 30 giorni dalla scoperta stessa.

Per gli interventi di cui alla precedente lettera a) del presente paragrafo, il Fornitore dovrà operare secondo **le modalità, i tempi e le eventuali penali previsti per la manutenzione su chiamata**. In ogni caso l'intervento dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile fatti salvi interventi particolarmente gravosi riconosciuti dall'Amministrazione come tali, i cui tempi di intervento saranno specificatamente concordati tra le Parti.

Gli interventi in garanzia dovranno essere garantiti in tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le 8:30 e le 17:30) esclusi il sabato, la domenica ed i festivi.

Tali interventi saranno svolti a regola d'arte così da escludere qualsiasi conseguenza negativa che incidano sulla sicurezza del veicolo.

Soccorso stradale

Per tutta la durata della garanzia legale di cui al precedente paragrafo o per la durata di validità di eventuale "Pacchetto di Assistenza" opzionale eventualmente richiesto nell'Ordinativo di Fornitura, per avarie non derivanti da incidenti stradali o da assenza di carburante dovrà essere garantito un servizio di soccorso stradale che comprenda almeno le seguenti prestazioni da svolgersi gratuitamente, 24 ore su 24 e in qualsiasi giorno della settimana (anche festivo):

- servizio di traino dal punto di fermo da qualsiasi luogo del territorio nazionale raggiungibile dai mezzi di soccorso mediante la viabilità ordinaria fino ad un Centro di Servizio ove i veicoli possano essere riparati;
- piccoli interventi risolutivi in loco.

Il servizio di soccorso stradale, quindi, non comprende, a titolo esemplificativo, il traino e gli interventi in percorsi fuoristrada o località con limitazioni sugli accessi.

Il servizio potrà essere attivato mediante semplice richiesta telefonica ad apposito numero dedicato. È esclusa, in ogni caso, la richiesta di qualsiasi pagamento, anche a titolo di semplice anticipazione o cauzione, da parte del Conducente, fatti salvi gli interventi prestati sui tratti di rete autostradale in regime di monopolio di specifici operatori e quelli attivati tramite colonnine autorizzate, i quali comportano l'intervento di operatori alternativi rispetto a quelli previsti dal Fornitore. Al Conducente potrà essere richiesta l'esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione.

Il servizio di soccorso stradale in questione potrà essere prestato dal Fornitore o da altra ditta da esso incaricata; in ogni caso i relativi oneri, diretti ed indiretti, faranno carico esclusivamente al Fornitore. Qualora i veicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare tempestivamente gli stessi all'Amministrazione.

Il servizio dovrà essere prestato al più tardi entro 3 ore dalla ricezione della chiamata effettuata dal Conducente, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità delle quali il Conducente dovrà essere avvisato. Qualora il servizio sia prestato successivamente al predetto termine, ma comunque entro le successive 3 ore (e, quindi, entro 6 ore dalla ricezione della chiamata), il servizio si considera prestato in ritardo. Qualora, invece, il servizio sia prestato oltre il termine di 6 ore dalla ricezione della chiamata o non sia prestato la prestazione si considererà come non eseguita. Il ritardo o la mancata prestazione del servizio

alle condizioni sopra indicate comporterà l'applicazione delle relative penali del presente capitolato tecnico **oltre che il riaddebito per le spese eventualmente sostenute dalla Amministrazione.**

Rete di Assistenza per manutenzione programmata e su chiamata

Fermo il relativo impegno assunto in sede di partecipazione, al momento della stipula il Fornitore dovrà assicurare la presenza di una rete di punti di assistenza diretti e/o convenzionati presso i quali saranno effettuati gli interventi di manutenzione programmata e su chiamata e/o qualsiasi altro intervento si renda necessario.

La rete di cui il Fornitore dispone deve presentare almeno un punto di assistenza in almeno 70 Province. Il Fornitore ha la possibilità di sostituire i Centri di servizio ferma la necessità di mantenere la predetta consistenza numerica e l'estensione geografica in almeno 80 Province. I Centri di servizio dovranno garantire la presa in carico e la riconsegna dei veicoli in tutti i giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 8:30 e le ore 17:30).

Sempre in fase di stipula il Fornitore dovrà garantire un numero verde da contattare per l'indicazione tempestiva del Centro di servizio più vicino, della relativa localizzazione, dell'orario di servizio, del numero telefonico e dell'indirizzo e-mail.

“Pacchetto di Assistenza”

Il Fornitore dovrà offrire un servizio di assistenza e manutenzione (di seguito anche indicato come “Pacchetto di Assistenza”) sul veicolo completo (motore, scocca, allestimento, ecc.).

Il Fornitore dovrà offrire Pacchetti di Assistenza differenziati per destinazione d'uso dei veicoli cui si riferiscono. Tali Pacchetti, ai fini del presente Capitolato Tecnico, sono denominati **“Pacchetto Assistenza”**

“Uso Normale” e “Pacchetto Assistenza Uso Gravoso”.

Le Amministrazioni potranno richiedere un solo Pacchetto di Assistenza per ogni veicolo ordinato.

Entrambe le tipologie di Pacchetto comprendono:

- la cd. “manutenzione programmata”: i controlli periodici che includono il *check-up* completo del veicolo e gli interventi di manutenzione conseguenti. La frequenza dei controlli periodici e la tipologia degli interventi sono previsti nel Libretto d'uso e manutenzione del veicolo;
- rabbocco livelli fluidi e lubrificanti, inclusi i rabbocchi periodici di AUS32 (Aqueous Urea Solution 32.5%), fluido radiatore, olio motore, olio freni;
- sostituzione dei materiali di consumo e di quelli non più affidabili (incluse batterie di trazione per i veicoli elettrici ed ibridi);
- revisione periodica MCTC e controllo periodico delle emissioni (Bollino Blu);
- gli interventi di manutenzione su chiamata (riparazioni e/o sostituzioni) in caso di guasti dovuti a causa tecnica o alla **normale usura**;
- sostituzione, montaggio, smontaggio degli pneumatici nel numero massimo indicato nella tabella sottostante (differenziato in base alle combinazioni tempo/chilometraggio) - il quale **non ricomprende gli pneumatici inclusi nel veicolo consegnato** - nonché equilibratura delle ruote;

Oltre a quanto sopra riportato, il **Pacchetto Assistenza Uso Gravoso** comprende anche gli interventi di manutenzione su chiamata (riparazioni e/o sostituzioni) in caso di guasti dovuti a cause tecniche o ad **usura derivante da uso gravoso dei veicoli quali, a mero titolo esemplificativo, l'impiego operativo da parte del Corpo di Polizia Municipale.**

Il Fornitore dovrà offrire sia il **Pacchetto Assistenza Uso Normale** sia il **Pacchetto Assistenza Uso Gravoso** nelle combinazioni tempo/chilometraggio indicate nella tabella seguente:

Lotti	Durata	Percorrenza massima	Pneumatici previsti nel pacchetto
City car e Porter	4 anni	60.000 km	4 pneumatici
Altre vetture	4 anni	100.000 km	8 pneumatici

Gli pneumatici potranno essere normali o termici, a seconda della richiesta dell'Amministrazione. L'Amministrazione, in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dovrà indicare il numero di pneumatici termici che dovrà essere incluso nel Pacchetto di Assistenza.

Gli pneumatici forniti in sostituzione dovranno avere la stessa misura e gli stessi codici di carico e velocità di quelli di primo impianto del veicolo. Inoltre, in caso di sostituzione parziale, il Fornitore dovrà mantenere, per ogni asse del veicolo, la stessa marca, misura e gli stessi codici e disegno degli pneumatici.

In ogni caso il numero degli pneumatici (normali e/o termici) non potranno eccedere quanto indicato nella tabella soprastante. Per esempio, nel caso in cui l'Amministrazione ordinasse il Pacchetto Assistenza 4 anni/60.000 km e laddove la medesima richiedesse la presenza di 4 pneumatici termici, questi costituiranno gli unici pneumatici previsti per l'intera durata del Pacchetto. Gli interventi compresi nel Pacchetto di Assistenza dovranno essere effettuati nel più breve tempo possibile e nel rispetto dei livelli di servizio di seguito specificati, fatti salvi interventi particolarmente gravosi riconosciuti dalle parti come tali, i cui tempi di intervento saranno specificamente concordati.

La data di presa in carico del veicolo da parte della rete di assistenza dovrà risultare da un "documento di entrata".

Il veicolo dovrà essere riconsegnato con un "documento di uscita" redatto dal Centro di Servizio dal quale risultino: il tempo di diagnosi e di intervento, le ore lavorative impegnate, i materiali utilizzati e la data di ultimazione dei lavori eseguiti. Tale documento dovrà riguardare esclusivamente gli interventi rientranti nel Pacchetto di Assistenza acquistato; qualora il veicolo necessiti di interventi aggiuntivi - quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: riparazioni conseguenti al coinvolgimento del veicolo in un incidente (stradale e non) - dovrà essere redatto un "documento di uscita" separato.

La manutenzione programmata dovrà essere prestata secondo le seguenti modalità:

prenotazione dell'intervento: l'erogazione del servizio sarà concordata tra Amministrazione e il Centro di Servizio del Fornitore con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo rispetto al presunto raggiungimento del limite km/tempo previsto dal libretto d'uso e manutenzione a tal fine. Rispetto al raggiungimento del predetto limite km/tempo previsti dal libretto d'uso e manutenzione saranno ammesse delle tolleranze di 1000 km / 15 gg;

il numero massimo di giorni concessi per la riparazione del veicolo è dato dalle ore previste dai tempi ufficiali per la realizzazione degli interventi effettuati divise per le ore di una giornata lavorativa e, comunque, non potrà essere superiore a 10 giorni lavorativi. Tali termini decorrono dalla data di presa in carico del veicolo da parte del Centro di Assistenza e dovranno essere osservati pena l'applicazione della penale del presente capitolato tecnico;

qualora dal *check-up* del veicolo previsto nel Pacchetto emerga l'esigenza di realizzare ulteriori interventi rispetto a quelli inclusi nella manutenzione programmata, il Fornitore deve informare l'Amministrazione e concordare un nuovo intervento secondo le modalità disciplinate per la manutenzione programmata. Qualora sia necessario effettuare l'intervento con urgenza per garantire il sicuro e corretto utilizzo del veicolo, il Fornitore deve darne comunicazione all'Amministrazione ed effettuerà gli interventi nelle modalità previste per la manutenzione su chiamata.

La manutenzione su chiamata verrà prestata secondo le seguenti modalità:

la causa del guasto dovrà essere diagnosticata e comunicata entro massimo di **3 giorni lavorativi** dalla data di presa in carico del veicolo da parte del Centro di Assistenza, pena l'applicazione della penale del presente capitolato tecnico;

le riparazioni dovranno essere effettuate in una o più giornate lavorative senza soluzione di continuità, a partire dalla data di comunicazione della diagnosi;

il numero massimo di giorni concessi per la riparazione del veicolo è dato dalle ore previste dai tempi ufficiali per la realizzazione degli interventi effettuati divise per le ore di una giornata lavorativa e, comunque, non potrà essere superiore a 10 giorni lavorativi. Tali termini decorrono dalla data di presa in

carico del veicolo da parte del Centro di Assistenza e dovranno essere osservati pena l'applicazione della penale prevista nel presente capitolato tecnico.

Le predette previsioni relative alla manutenzione su chiamata si applicano comunque anche nel corso (e per tutta la durata) della garanzia.

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare il controllo degli interventi in qualunque stadio della loro esecuzione. A tale scopo il Fornitore si obbliga a permettere ai delegati dell'Amministrazione l'accesso nelle officine proprie e/o convenzionate ed a farli accompagnare da personale tecnico in grado di fornire le indicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori previsti dal servizio di manutenzione.

Tutti gli interventi di manutenzione programmata previsti nel Libretto d'uso e manutenzione nonché tutti gli interventi di manutenzione su chiamata necessari per ripristinare il corretto funzionamento del Prodotto, si intendono a **carico dell'Amministrazione** qualora non compresi nella garanzia contrattuale e/o nell' Pacchetto di Assistenza acquistato.

Tutti i costi e le spese relative all'erogazione dei servizi di cui ai Pacchetti di Assistenza (quali i costi della manodopera e dei materiali) saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

Sono esclusi da entrambe le tipologie di Pacchetto di Assistenza e, quindi, saranno a carico dell'Amministrazione:

a) i seguenti interventi di manutenzione, che dovranno essere espletati dalle Amministrazioni conformemente alle prescrizioni contenute nel Libretto d'uso e manutenzione:

- controllo funzionamento segnalazioni e dispositivi ottici;
- controllo livello fluidi (es. radiatore, lavacrystallo, olio motore, cambio etc.);
- controllo perdite fluidi;
- controllo funzionalità spie e comandi posto di guida;
- verifica pressione e stato di usura delle gomme;
- manutenzione periodica degli estintori;

b) la conservazione e stoccaggio degli pneumatici (termici o normali, in base al periodo);

c) riparazione forature;

d) additivi particolari (lavavetri, etc.);

e) carburante;

f) lavaggio interno ed esterno;

g) costi assicurativi;

h) tasse di possesso;

i) trasporto di soccorso stradale per i casi non inclusi nella garanzia contrattuale o nel Pacchetto di Assistenza, se ordinato (ovvero per avarie derivanti da incidenti stradali o assenza carburante);

j) interventi di manutenzione (riparazioni/sostituzioni) dovuti a:

- mancanza di manutenzione ed abituali controlli (es.: mancanza di acqua e di olio, od impiego di altri prodotti non conformi alle prescrizioni del Fornitore);
- per i veicoli ad alimentazione ibrida ed elettrica, mancato rispetto delle prescrizioni del Costruttore per il mantenimento della garanzia della batteria per i veicoli ad alimentazione;
- per i veicoli ad alimentazione diesel dotate di filtro anti particolato, avarie conseguenti al non tempestivo ricovero presso i centri autorizzati (anche tramite soccorso stradale), all'accensione delle spie di olio e/o avaria;
- manutenzione del veicolo non effettuata nelle tempistiche previste rispetto al raggiungimento del limite km/tempo previsti dal libretto d'uso e manutenzione saranno ammesse delle tolleranze di 1000 km / 15 giorni;
- riparazioni effettuate non in accordo con l'operatività prescritta dai manuali di officina;
- avarie conseguenti a malfunzionamenti degli strumenti indicatori non tempestivamente segnalate
- danneggiamenti derivanti da modifiche non autorizzate
- atti di vandalismo
- riparazioni conseguenti al coinvolgimento del veicolo in qualsivoglia tipo di incidente (stradale e non);
- non corretto uso, uso improprio o uso con dolo del veicolo rispetto alla tipologia del pacchetto richiesto;
- uso del veicolo per partecipazione competitiva a gare sportive;
- negligenza/incuria o imperizia del Conducente.

Si precisa che:

- per **negligenza/incuria** si intende mancata tempestività nel segnalare difetti/danni al veicolo e/o non prestare, durante l'uso del veicolo, l'adeguata attenzione nel preservare l'integrità del veicolo;
- per **imperizia** si intende l'utilizzo del veicolo senza averne l'adeguata padronanza e/o l'utilizzo del veicolo in condizioni di terreno/condizioni atmosferiche palesemente non consone al tipo di veicolo.

Nel caso in cui il Fornitore ritenga di non dover effettuare l'intervento richiesto nell'ambito della copertura del Pacchetto di Assistenza, ritenendo la causa dell'intervento inclusa nelle casistiche sopra esposte, l'onere della prova sarà totalmente a carico del Fornitore medesimo che, in fase di diagnosi sul veicolo e, pertanto, entro 3 giorni lavorativi dalla data di presa in carico del veicolo da parte del Centro di Servizio, dovrà comunicare all'Amministrazione la natura del guasto, in tal modo non inizierà a decorrere il termine previsto per eseguire la riparazione del guasto.

Entro 7 giorni lavorativi successivi alla data della suddetta comunicazione, il Fornitore dovrà fornire una perizia dettagliata, effettuata da un soggetto terzo.

L'Amministrazione potrà avanzare una contestazione nei confronti del Fornitore, convocando un contraddittorio con il rappresentante incaricato del Fornitore presso il Centro di servizio in cui è ricoverato il veicolo e nominando eventualmente un proprio perito. Al fine di limitare i tempi di "fermo macchina", tale contraddittorio dovrà essere richiesto dall'Amministrazione entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della perizia, salvi i diversi accordi con il Fornitore.

Nel caso in cui dal contraddittorio emerga che la causa dell'intervento sul veicolo sia inclusa nelle casistiche sopra esposte e che, pertanto, l'intervento non rientra tra quelli coperti dal servizio di assistenza e manutenzione, l'Amministrazione potrà chiedere al Fornitore di effettuare l'intervento "non coperto" versando il dovuto corrispettivo al Fornitore stesso, oppure potrà provvedere autonomamente. In ogni caso l'intervento dovrà essere eseguito "a regola d'arte" anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione provveda autonomamente, anche al fine di non compromettere il futuro espletamento del servizio di assistenza e manutenzione da parte del Fornitore.

Nel caso in cui dal contraddittorio emerga che la causa dell'intervento sul veicolo non sia inclusa nelle casistiche sopra esposte e che, pertanto, l'intervento è coperto dal servizio di assistenza e manutenzione, il Fornitore dovrà effettuare l'intervento entro i termini previsti dal presente paragrafo.

Limitazioni e obblighi delle Amministrazioni nell'apportare modifiche agli allestimenti dei veicoli acquistati.

Dopo l'acquisto, i veicoli potrebbero essere oggetto di modifiche all'allestimento interno e/o potranno essere inserite apparecchiature particolari di interesse dell'Amministrazione Contraente.

L'Amministrazione potrà:

- installare apparecchiature ricetrasmittenti;
- installare sistemi di trasmissione dati;
- installare sistemi di rilevazione satellitari o similari;
- installare sistemi di gestione della flotta;
- installare antenne;
- installare punti luce interne od esterne;
- installare cavi elettrici per il funzionamento delle apparecchiature punti di presa di corrente;
- apportare modifiche alle pannellature interne, cruscotto, cielo, sedili in relazione al montaggio di apparecchiature;
- applicare scritte adesive amovibili che identifichino l'Amministrazione.

In ogni caso, per ogni modifica (ivi incluse quelle di cui al precedente elenco) l'Amministrazione richiederà il nulla osta del Fornitore, informandolo per iscritto delle modifiche che intende apportare.

Il Fornitore entro **20 (venti) giorni** dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra, dovrà fornire il proprio nulla osta alle modifiche proposte qualora queste non rappresentino elementi invalidanti le garanzie contrattuali e/o i requisiti di omologazione dei veicoli. In caso contrario, il Fornitore dovrà rappresentare le motivazioni tecniche nel caso in cui intenda negare il nulla osta.

Le modifiche apportate dall'Amministrazione in assenza di nulla osta del Fornitore comporteranno la decadenza della garanzia di cui al precedente paragrafo 3.3 e, nel caso in cui l'Amministrazione abbia acquistato il pacchetto di manutenzione, alla medesima spetterà il rimborso di quanto non usufruito nei limiti e secondo le modalità disciplinate al par. 4.2.

Verifica di conformità

L'Amministrazione procederà a sottoporre a verifica di conformità ciascun veicolo oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, che sarà eseguita all'atto della consegna (presso il luogo di consegna indicato dall'Amministrazione) o, secondo quanto richiesto in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura, prima della consegna (presso lo stabilimento del Fornitore o sede indicata dallo stesso sul territorio italiano).

Nel corso della verifica di conformità l'Amministrazione procederà ad accertare, relativamente a ciascun veicolo:

- la corrispondenza tra quanto ordinato in sede di Ordinativo di Fornitura e il/i veicolo/i oggetto di verifica;
- la presenza del Libretto d'uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione necessari per assicurare il corretto funzionamento del veicolo);
- il numero verde da contattare per l'indicazione tempestiva del Centro di Servizio più vicino, della relativa localizzazione, dell'orario di servizio, del numero telefonico e dell'indirizzo e-mail;
- la presenza del Catalogo delle parti di ricambio e tempario delle riparazioni della Casa Costruttrice del veicolo nel caso sia stato richiesto un Pacchetto di Assistenza. La relativa documentazione potrà essere fornita anche su supporto informatico o attraverso l'accesso al Portale dedicato;
- qualora l'immatricolazione sia stata richiesta dall'Amministrazione in fase di Ordinativo, che il veicolo sia stato regolarmente immatricolato a cura e spese del Fornitore;
- che il veicolo sia munito di tutta la documentazione per l'immissione in servizio (tassa di possesso ed assicurazione esclusi) o di tutta la documentazione necessaria all'immatricolazione (quando quest'ultima non sia stata richiesta in fase di ordinativo) e alla messa in servizio dei veicoli allestiti, prevista dalla normativa anche regolamentare vigente in materia.

A seguito di ogni verifica di conformità sarà redatto apposito verbale che dovrà recare: la data dell'Ordinativo di Fornitura; la data di verifica di conformità svolta sul veicolo; il luogo in cui si è svolta la verifica di conformità; la data dell'avvenuta consegna; la descrizione ed il numero dei veicoli l'esito positivo/negativo e, in tale ultima ipotesi, le non conformità riscontrate.

Nel caso in cui i veicoli coincidano e non riportino danni e/o mancanze, la medesima sottoscriverà **il verbale di accettazione della fornitura, la cui data di sottoscrizione corrisponde, quindi, alla Data di accettazione della fornitura**. Nel caso in cui, invece, la predetta verifica svolta in fase di consegna non abbia esito positivo, l'Amministrazione ne darà atto compilando apposita "Scheda di rilevazione non conformità" da inoltrare tempestivamente al Fornitore, il quale è tenuto a risolvere tutte le non conformità rilevate entro il termine di 20 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della predetta Scheda, pena l'applicazione della relativa penale prevista nel presente capitolato tecnico. Tutti gli oneri relativi agli accertamenti e degli interventi di cui sopra i quali saranno a carico del Fornitore.

In tale ipotesi **il/i veicolo/i si intenderà/anno accettato/i**, previa sottoscrizione del relativo verbale di accettazione, **solo nel momento in cui il Fornitore abbia rimosso tutte le non conformità rilevate**.

Penali

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per gli interventi di manutenzione programmata e manutenzione su chiamata, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1‰ (uno per mille) del valore del "Pacchetto di Assistenza" acquistato (iva esclusa), fatto salvo il risarcimento del maggior danno

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per gli interventi da effettuare in garanzia, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1‰ (uno per mille) del valore del "Pacchetto di Assistenza" acquistato (iva esclusa) ovvero pari a 10,00 euro nel caso in cui non sia stato acquistato il Pacchetto Assistenza, fatto salvo il risarcimento del maggior danno

Per ogni ora di ritardo successiva alla terza ma entro la sesta dalla ricezione della chiamata, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione del servizio di soccorso stradale, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a 15,00 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di mancata prestazione del servizio di soccorso stradale non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione del servizio, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 150,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno

Le Amministrazioni, per le parti di loro competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del Contratto di Fornitura nel caso di difformità fra il veicolo offerto e quello consegnato, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale

Allegato "Schede Tecniche dei veicoli"

**Il Responsabile Unico del Procedimento
Maurizio Lischi**